



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio, terziario
e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563
fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **00029880/P**

Class. 4-8

riferimento **0009924/P- dd. 1 aprile 2014**

allegato

Trieste, **4 aprile 2014**

Al Comune di

e, p.c. Alla Direzione Centrale

**oggetto: LR 29/2005, articolo 81, comma 2bis – Commercio su aree pubbliche:
Sanzioni – Confisca**

Con la nota a margine citata della Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo (e.mail dd. 28 marzo 2014), attinente la normativa di cui all'oggetto, richiedendosi, in particolare, se il verbale di contestazione dell'infrazione, qualora l'accertamento non venga ritenuto fondato, sia da considerarsi comunque titolo esecutivo per la confisca.

Il dubbio nasce dalla formulazione del comma 2bis dell'articolo 81 della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale <<Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce>>, confisca, tra l'altro, prescritta al comma 1 dell'articolo richiamato.

Trattasi di una fattispecie di "confisca obbligatoria" (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 11965/2006), avente ad oggetto le merci (senza alcuna discrezionalità da parte degli agenti operanti) e le attrezzature (occorre accertarsi che esse siano, di fatto impiegate per l'attività di vendita o comunque funzionali a tale scopo: es. la bilancia)¹ e che si configura, in ogni caso, quale misura accessoria, ossia in relazione di secondarietà e complementarietà rispetto alla sanzione pecuniaria principale.

¹ Cfr. la risoluzione MAP (ora MiSE) 24 febbraio 2006, n. 2120, dove si esplicita di non ritenere possibile il sequestro e la successiva confisca <<del mezzo utilizzato dall'esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, non ostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, impiegato per l'esposizione e la vendita. La disposizione di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle attrezzature. Ove ad avviso della scrivente, il legislatore avesse voluto consentire, nel caso di specie, anche la confisca del veicolo utilizzato, lo avrebbe dovuto esplicitamente menzionare>>; per quanto concerne la LR 29/2005, l'articolo 81, comma 2, lett. b), dispone che <<non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio>>.

La confisca, quindi, presuppone la fondatezza dell'accertamento della violazione, nel caso contrario, contestualmente all'archiviazione motivata del verbale di contestazione, si fa luogo al dissequestro ed alla restituzione dei beni (se il fondamento principale viene meno, non può restare in piedi autonomamente l'elemento accessorio: infatti, caducato il verbale di contestazione, questo non può più produrre gli effetti di "titolo esecutivo").

Ogni ulteriore aspetto di dettaglio procedurale rientra nelle competenze istruttorie del comune in indirizzo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –

firmato digitalmente

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr*